



Unione Europea



Programma Regionale FESR 2021-2027

REGIONE CAMPANIA

Valutazione Ambientale Strategica Valutazione di Incidenza Ambientale

RAPPORTO AMBIENTALE

**sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del
Programma Regionale FESR 2021-2027**

ALLEGATO 5

SCHEDE TECNICHE OPERAZIONI - DNSH

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc).

2. Principio guida

I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammessi edifici** ad uso produttivo o similari destinati a:

- Estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle.
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del "Do Not Significant Harm".

Al contempo, va prestata attenzione all'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici, all'utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

Le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti utilizzati dovranno garantire il rispetto dei CAM vigenti.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica. | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero . |

| | |
|--|--|
| | <p>Asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) dell'edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica.</p> |
|--|--|

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica. | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero . |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

La valutazione dovrà essere condotta realizzando i seguenti passi:

- Svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista.
- Svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'attività economica, se l'attività è valutata a rischio da uno o più dei rischi fisici legati al clima elencati nella sezione II della citata appendice.
- Valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità deve essere proporzionata alla scala dell'attività e alla sua durata prevista, in modo tale che:

- a) Per le attività con una durata di vita prevista inferiore ai 10 anni, la valutazione sarà eseguita, almeno utilizzando proiezioni climatiche alla scala più piccola appropriata.
- b) Per tutte le altre attività, la valutazione viene eseguita utilizzando la più alta risoluzione disponibile, proiezioni climatiche allo stato dell'arte attraverso la gamma esistente di scenari futuri coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per gli

investimenti principali.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Redazione del report di analisi dell'adattabilità. | Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

A tal fine gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze. Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017, *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”* per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard internazionali di riferimento.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto. | Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate. |

d. Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 *“Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati”* ex D.Lgs. 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*, relativo ai requisiti di disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Redazione del Piano di gestione rifiuti. | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- I materiali in ingresso.

- La gestione ambientale del cantiere.
- Eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all'interno di aree di estensione superiore a 1.000 m².

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Tali attività sono descritte all'interno del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

Per le eventuali attività preliminari di indagine ambientale dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal D.Lgs. 152/06.

| ELEMENTI DI VERIFICA GENERALE | ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. 2. Valutazione del rischio Radon. 3. Piano ambientale di cantierizzazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali. 4. Relazione tecnica di Caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti. 2. Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali. 3. Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa. 4. Verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare. 5. Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R". 2. Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito. 3. Radon - Dare evidenze implementazione eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate.2. Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).3. Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine o da recupero/riutilizzo). | <ol style="list-style-type: none">1. Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine.2. Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo). |
|--|---|

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione).

2. Principio guida

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

- Estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle.
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "Do Not Significant Harm".

Al contempo, va prestata attenzione all'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici, all'utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti nei punti a) e b), una consistente riduzione di emissioni CO₂, tramite le seguenti verifiche:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Per i miglioramenti relativi, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto |
| Simulazione dell'Ape ex post | |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Elementi di verifica

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Redazione del report di analisi dell'adattabilità | Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard internazionali di riferimento.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli standard internazionali di riferimento. | Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate. |

d. Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)" ex D.Lgs. 152/06, sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", relativo ai requisiti di disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|------------------------------|
| | |

| | |
|--|---|
| Redazione del Piano di gestione rifiuti. | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R". |
|--|---|

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- i materiali in ingresso;
- la gestione ambientale del cantiere;
- Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitemento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**

Tali attività sono descritte all'interno del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Dovrà essere fornita, se la ristrutturazione dovesse interessare locali a rischio, una **valutazione del rischio Radon**, realizzata secondo i criteri tecnici indicati dal quadro normativo nazionale e regionale vigente.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA). | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R". |
| Redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti. | Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito. |
| Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto. | Radon - Dare evidenze implementazione eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate. |
| Verifica del rischio Radon associato all'area su cui sorge il bene e definizione delle eventuali soluzioni | |

| | |
|---|--|
| di mitigazione e controllo da adottare. | |
| Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere. | |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo); | Presentazione certificazioni FSC/PEFC o equivalente. |
| | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo). |

Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. Applicazione

La presente scheda si applica agli acquisti, al leasing ed al noleggio di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:

Dispositivi fissi

- Computer fissi
 - Computer desktop (desktop)
 - Computer desktop integrati
 - Desktop thin client
 - Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)
- Display di computer (monitor)

Dispositivi portatili

- Computer portatili
 - Computer portatili (notebook)
 - Notebook 2 in 1
 - Mobile thin client
 - Stazioni di lavoro mobili
- Tablet
- Smartphone

2. Principio Guida

L'acquisto di PC ed apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo lo sforzo di ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate. Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti pericolosi e non.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice evidenziato con Regime 2).

3. Vincoli DNSH

I requisiti nel seguito elencati sono descritti nel Documento di Lavoro dei Servizi Della Commissione "Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone", del 5.3.2021.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

| |
|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|------------------------------|

I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| I prodotti elettronici acquistati sono dotati di una etichetta ambientale ISO di tipo I. |
| In assenza di tale etichetta, sono richieste certificazioni della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione in conformità con almeno uno degli standard applicabili per la qualità, la gestione ecosostenibile e i processi di gestione del ricondizionamento. |
| L'offerente dovrà inoltre fornire l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| In assenza di tale etichetta, sono richieste certificazioni Reach/RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica. |
| In assenza di tale etichetta, sono richieste: <ul style="list-style-type: none">• Certificazione di conformità alle direttive;• Marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO di riferimento. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi
Non pertinente.

Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario

1. Applicazione

La presente scheda si applica agli acquisti, al leasing ed al noleggio di apparecchiature elettriche ed Elettroniche (AEE) per il settore sanitario. Le AEE per il settore sanitario includono apparecchiature a bassa e ad alta tensione che coprono il ciclo terapeutico completo (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

A titolo esemplificativo, sono apparecchi elettromedicali:

- Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori – ventilatori polmonari (respiratori per terapia intensiva, esclusi i ventilatori da trasporto, ventilatori per anestesia, esclusi i ventilatori per uso domestico).
- Monitor (apparecchiature di monitoraggio del paziente).
- Scanner CT.
- Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache (ECG), apparecchiature di diagnostica.
- Apparecchi endoscopici (telecamera, endoscopio, luce, pompa per l'aria).
- Attrezzature di disinfezione.
- Emodializzatori.
- Apparecchi per diatermia chirurgica bipolare, monopolare, ad alta frequenza, a radiofrequenza, incubatrici, fisse.
- Pompe per infusione e pompe a siringa.
- Apparecchiature per terapia intensiva – umidificatore attivo di gas respiratori.
- Laser chirurgico.
- Impianto per risonanza magnetica.
- Congelatori per uso medico.
- Illuminazione medica – lampade per sale operatorie.
- Autoclavi (per sterilizzazione).
- Sistemi di riscaldamento del paziente (coperte, cuscini, materassi, Impianti a ultrasuoni, esclusi quelle per uso terapeutico).
- Apparecchiature per sterilizzazione, disinfezione e igiene.
- Apparecchi radiologici (anche per la mammografia, escluse le terapie per osteoporosi).

2. Principio Guida

L'acquisto di AEE per il settore sanitario deve essere effettuato garantendo lo sforzo di ridurre al minimo gli impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita, derivanti ad esempio dall'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, in modo da offrire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate.

Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti pericolosi e non deve essere gestito adeguatamente.

La riduzione degli impatti ambientali privilegia sempre la sicurezza e il benessere dei pazienti e del personale

medico, dei tecnici e del personale addetto alla manutenzione.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale. A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice evidenziato con Regime 2).

3. Vincoli DNSH

I requisiti nel seguito elencati sono descritti nel Documento Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (AEE utilizzate nel settore sanitario).

a. Mitigazione del cambiamento climatico

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (Regime 2).

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| L'AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente. | Monitorare il rendimento energetico dell'AEE in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile. |
| L'offerente deve fornire una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l'AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente. | |
| L'offerente deve assicurarsi che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia. | |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

I prodotti che possono implicare un consumo delle risorse idriche durante il loro impiego (dialisi, apparecchi di disinfezione...) sono efficienti sotto il profilo idrico per non aggravare la scarsità della risorsa.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| L'offerente deve garantire che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come |

ridurre al minimo il consumo di acqua.

d. Economia circolare

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| L'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia. | Dimostrare manutenzione preventiva dell'AEE |
| L'offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia. | |
| L'offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio. | |
| L'offerente deve inoltre fornire l'iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. | |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose o gas refrigeranti dal potenziale di riscaldamento globale (GWP) troppo elevato.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| L'offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale |

| |
|---|
| durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio. |
| L'offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia. |
| L'offerente deve fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). |
| L'offerente deve fornire documentazione del rispetto delle Direttive/RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica. |
| Ove applicabile, l'offerente deve fornire documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti conGWP < 10. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessa con la costruzione/rinnovamento di edifici

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un cantiere temporaneo o

mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'*Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)* al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.m.i:

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono compresi, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

2. Principio guida

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di economia circolare.

Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. In caso di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione) che conterrà specifiche prescrizioni operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità. Il rispetto dei vincoli DNSH potrà altresì essere controllato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale.

A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice evidenziato con Regime 2).

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG. Nello specifico, si suggerisce la possibilità di prendere in considerazione come elementi di premialità:

- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione o PAC, redatto ad es secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018.
- Realizzare l'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado di garantire una

fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine).

- Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovrà essere privilegiato l’uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore.
- I trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE V).

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili. | Presentare evidenza di origine rinnovabile dell’energia elettrica consumata. |
| Prevedere l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate. | Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).

I Campi Base non dovranno essere ubicati:

- In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane, smottamenti).
- In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoloprogettuali, territoriali ed operativi non consentissero l’identificazione di aree alternative non soggette a rischio idraulico, dovrà essere sviluppata apposita valutazione del rischio idraulico sito specifico basata su tempi di ritorno di minimo 50 anni così da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento da implementare a protezione.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico. | Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell’area attestante l’assenza di condizioni di rischio idrogeologico. |
| Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere. | Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale identificazione dei necessari presidi |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | di adattabilità da porre in essere. |
|--|-------------------------------------|

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/protezione.

Queste soluzioni dovranno interessare:

- Approvvigionamento idrico di cantiere.
- La gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere, la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti.
- specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Verificare la necessità della redazione del Piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD). | Verificare, ove previsto in fase "Ex Ante", la redazione del Piano di gestione AMD. |
| Verificare necessità presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue. | Verificare, ove previsto in fase "Ex Ante", la presentazione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue. |
| Sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere. | Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attività di cantiere. |

d. Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati" ex D.Lgs. 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", relativo ai requisiti di disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Redazione del Piano di gestione rifiuti. | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R". |

| | |
|--|---|
| Sviluppo del bilancio materie, dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. | Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni). |
|--|---|

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- I materiali in ingresso.
- La gestione operativa del cantiere.
- Eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all'interno di aree di estensione superiore a 1000 m².

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere. | Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati. |
| Redazione del PAC, ove previsto. | Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito. |
| Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa. | Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata. |
| Indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d'opera che saranno impiegati (rispondente ai requisiti). | |
| Verificare piano di zonizzazione acustica indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore. | |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'intervento non potrà essere localizzato all'interno di:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA GENERALE | ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Schede tecniche del materiale, Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti.</p> | <p>Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno di terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> | <p>Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti.</p> |
| | <p>Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno di terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO.</p> | <p>Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).</p> |
| | <p>Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno di Siti di Natura 2000. Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | |
|--|--|--|

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

1. Applicazione

Il campo di applicazione prevede l'esternalizzazione a un ambiente applicativo cloud e/o in hosting, acquistando un servizio e non un prodotto fisico. Per i servizi cloud ciò comprende:

- L'acquisto di servizi di hosting;
- L'acquisto di servizi cloud.

Questo servizio è erogato da centri dati che forniscono servizi digitali nel cloud: in cui il cliente paga per un servizio e il fornitore offre e gestisce l'hardware/software TIC e le apparecchiature del centro dati necessarie per erogare il servizio. Ciò include l'hosting contemporaneo di più clienti, che può assumere la forma di un ambiente applicativo cloud.

Diversi modelli d'impresa sono associati ai servizi cloud, ma è importante notare che l'ambito si estende solo alla componente dei centri dati.

I più comuni servizi cloud individuati sono:

- Servizi a livello di infrastruttura (Infrastructure as a Service - IaaS): un fornitore di servizi offre ai clienti l'accesso a pagamento per l'archiviazione, il collegamento in rete, i server e altre risorse informatiche nel cloud.
- Servizi a livello di piattaforma (Platform as a Service - PaaS): un fornitore di servizi offre l'accesso a un ambiente basato sul cloud nel quale gli utenti possono sviluppare e offrire applicazioni. Il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura sottostante.
- Servizi a livello di software (Software as a Service - SaaS): un fornitore di servizi offre software e applicazioni attraverso internet. Gli utenti si abbonano al software e vi accedono tramite il web o le interfacce dei programmi applicativi del fornitore.

2. Principio guida

I servizi informatici di hosting e cloud sono attività indispensabili per la transizione digitale. Secondo le stime attuali, le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione rappresentano l'8- 10% del consumo europeo di elettricità e fino al 4% delle emissioni di carbonio. La domanda di servizi di hosting e cloud è prevista in forte crescita in tutti i segmenti di business. Sulla base di un uso sempre crescente delle TIC nelle imprese, nelle organizzazioni e nella vita quotidiana, con una tendenza all'aumento della quota del settore nelle emissioni di gas serra, è importante che i centri dati che erogano servizi digitali nel cloud siano gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Ancorché tutti gli investimenti previsti dal PNRR che riguardano questa attività economica ricadano nel Regime 2, l'attività in questione può ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "Do not Significant Harm".

3. Vincoli DNSH

L'Unione Europea ha redatto il Documento "*Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud*" nel quale definisce requisiti che i data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Nel documento citato sono pertanto descritti:

- I requisiti minimi che i fornitori di servizi di hosting e cloud dovranno RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...).
- Le modalità di verifica dei requisiti.
- Le clausole contrattuali per garantire l’attuazione.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| I data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con quanto descritto nel European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency. <i>Oppure,</i> | L’adesione al <i>European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency</i> o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit almeno ogni tre anni. |
| I data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con le pratiche attese descritte nelle <i>Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency</i> » 2021 (JRC). <i>Oppure,</i> | Fornire certificazione che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud hanno un GWP (Global Warming Potential) che non eccedano il valore di 675 . |
| I data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management". | |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica.

Considerata la natura degli interventi in questione e l’obiettivo di facilitare la transizione verso un’economia a basso impatto, i requisiti DNSH saranno adottati progressivamente.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica Energy Star, o equivalente. | Fornire la prova dell'attuazione dei criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione. |

Fase successiva.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5. <i>Oppure,</i> | L'adesione al <i>European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency</i> o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit almeno ogni tre anni. |
| I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management". | |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

I server e i data center selezionati per l'erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti. <i>Oppure,</i> |
| I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con quanto descritto nel European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency. <i>Oppure,</i> |
| I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in grado di fornire le evidenze del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in vigore, in particolare il Regolamento (UE) 2019/424 e ss.m.i., la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.m.i e la Direttiva 2011/65/EU. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Fornire certificazione che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center che ospitano i servizi di hosting e cloud siano conformi al Regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. |
| Certificazione delle apparecchiature dei data center in conformità con la direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi finanziamento che preveda il supporto alla partecipazione a fiere e

mostre con eventuale associata realizzazione di stand espositivo. Nello specifico i principali ambiti sono i seguenti:

- Partecipazione ad evento congressuale e/o fieristico.
- Allestimento dell'area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio).
- Arredamento dell'area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure).
- Attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere).

2. Principio guida

L'attenzione è rivolta a specifici aspetti associati all'allestimento di aree espositive in occasione di fiere e convegni che possono richiedere interventi costruttivi, acquisto di beni e materiali. Per questi interventi dovrà essere garantita l'adozione di soluzioni tecniche, costruttive, impiego di materiali e sostanze che, non determinando condizioni di impatto sugli aspetti ambientali e facilitando processi di economia circolare, non arrechino danno significativo ai principi tassonomici di sostenibilità.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale.

A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice evidenziato con Regime 2).

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Non pertinente.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione" (compreso il terreno proveniente da siti contaminati ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, dovranno essere garantiti i requisiti di disassemblabilità delle strutture impiegate, fornendo necessaria evidenza della gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi di realizzazione e smontaggio.

ELEMENTI DI VERIFICA EX POST

| |
|--|
| Dichiarazione finale del fornitore con l'indicazione relativa ai rifiuti prodotti da cui emerge la destinazione degli stessi ad una operazione "R" o loro invio a processi di recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del processo di recupero). |
|--|

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|
| Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|
| Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per il legno riciclato |
| Schede tecniche del materiale |

Scheda 8 - Data center

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda lo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l'edge computing).

2. Principio guida

I Data Center sono attività indispensabili per la transizione digitale. Tuttavia, sono molto energivore, pertanto dovranno essere gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del “do no significant harm”.

3. Vincoli DNSH

L'Unione Europea ha redatto un Documento di Lavoro dei Servizi Della Commissione “*Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud*” nel quale definisce requisiti che i data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm. Il rispetto di tali criteri garantirebbe il rispetto dei vincoli DNSH.

Sono pertanto descritti:

- I requisiti delle apparecchiature afferenti alle normative sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424).
- Le modalità di verifica dei requisiti.
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Tutti gli aspetti dei data center devono essere sviluppati nell'ottica della riduzione degli impatti sul cambiamento climatico in particolare tramite l'efficiamento energetico, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e la selezione di fonti rinnovabili dall'impatto climatico ridotto.

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Il data center aderisce al Codice di Condotta Europeo sull'Efficienza Energetica dei data Center (<i>European Code of Conduct for Data</i> | L'implementazione di queste pratiche deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit |

| | |
|--|---|
| <p><i>Centre Energy Efficiency</i> » 2021 (JRC)) e rispetta tutte le pratiche attese. <i>Oppure,</i></p> | <p>da una parte terza indipendente almeno ogni tre anni.</p> |
| <p>Sono rispettate tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati. <i>Oppure,</i></p> | |
| <p>Sono rispettate le pratiche raccomandate dal CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management".</p> | <p>Fornire certificazione che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud hanno un GWP (Global Warming Potential) che non eccedano il valore di 675.</p> |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Considerata la natura degli interventi in questione e l’obiettivo di facilitare la transizione verso un’economia a basso impatto, i requisiti DNSH saranno adottati progressivamente.

Fase iniziale:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| <p>Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EnergyStar, o equivalente.</p> | <p>Fornire la prova dell’attuazione dei criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell’UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione</p> |

Fase successiva:

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e sono state attuate tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 nel data center in questione. | L'adesione al <i>European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency</i> deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit almeno ogni tre anni. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

L'attrezzatura utilizzata deve rispettare i criteri per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE)2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo del Consiglio (Applicata alla normativa italiana tramite: Attuazione della direttiva2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.** (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011).

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Certificazione del materiale impiegato nei data center in conformità con le direttive sulle sostanze e i materiali soggetti a restrizioni REACH e RoHS. |
| Rispetto dei requisiti ecodesign della direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile , la sua applicazione alla normativa italiana e i successivi regolamenti integrativi per le apparecchiature elettroniche ed elettriche. |
| Predisposizione di un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. |
| Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Certificazione delle apparecchiature dei data center in conformità con la direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65. |
| Rispetto dei limiti di Global Warming Potential (GWP) dei gas fluorurati applicati negli impianti di refrigerazione dei data center. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 9 - Acquisto di veicoli

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda l'acquisto, noleggio, leasing e gestione di:

- Veicoli leggeri per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M1**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M2**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate.
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M3**, veicolidestinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate.
- Veicoli leggeri per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N1**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate e veicoli appartenenti categoria **N2**, progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate.
- Veicoli pesanti per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N3**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate.
- Veicoli concepiti per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti: veicoli appartenenti alla categoria **N2** e **N3**.
- Veicoli leggeri a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti alla categoria **L**.
- Trattori: veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli appartenenti alla categoria **T**, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali.

2. Principio guida

L'acquisto, noleggio, leasing e gestione di veicoli deve guidare verso una **sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra o un incremento del numero di mezzi a basse o zero emissioni** così da migliorare l'efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto/mobilità, senza compromettere gli altri obiettivi ambientali derivanti dall'utilizzo.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del *"Do Not Significant Harm"*.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la

significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di veicoli in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e N1 che rientrano entrambi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007:

- Fino al 31 dicembre 2025 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE)2019/631, sono inferiori a 50 gCO₂/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni).
- Dal 1° gennaio 2026 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631, sono pari a zero.

Per i veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3:

- L'attività fornisce servizi di trasporto urbano o suburbano di passeggeri e le sue emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ sono pari a zero.
- Fino al 31 dicembre 2025, l'attività fornisce servizi di trasporto interurbano di passeggeri su strada utilizzando i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3 che hanno un tipo di carrozzeria classificato come "CA" (veicolo a un piano), "CB" (veicolo a due piani), "CC" (autoarticolato a un piano) o "CD" (autoarticolato a due piani)¹⁸, e conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma Euro VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili per tale tipo di veicolo. Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero.

Per i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3:

- I veicoli delle categorie N2 e N3 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242.
- I veicoli delle categorie N2 e N3 con massa una massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate possono essere i seguenti:
 - a) Un "veicolo pesante a emissioni zero", quale definito all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242.
 - b) Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui al punto a), un "veicolo pesante a basse emissioni" quale definito all'articolo 3, punto 12, di detto regolamento.
- I veicoli adibiti al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti appartenenti alle categorie N2 e N3 sono conformi sia ai **criteri generali** definiti nel "Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per l'acquisto o la locazione finanziaria di autocarri per la raccolta dei rifiuti", nonché

dall'art. 4.3.2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 *“Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartuccia getto di inchiostro» e «Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»*”

Per i veicoli appartenenti alla categoria L:

- Le emissioni di CO₂ dallo scarico sono pari a 0 gCO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013;

Per i veicoli appartenenti alla categoria T:

- I veicoli appartenenti alla categoria T possono essere alimentati ad elettricità, idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti conformi ai requisiti della direttiva RED II.

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e N1:

- Fino al 31 dicembre 2024:
 - a) Per i valori del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/631: 95 gCO₂/km per i veicoli di categoria M1 e 147 gCO₂/km per i veicoli di categoria N1.
 - b) per i valori relativi alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP, worldwide harmonised light vehicles test procedure), gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE 2021, come specificato all'allegato I del regolamento (UE) 2019/631, parte A, punto 6.0 per i veicoli di categoria M1, e parte B, punto 6.0 per i veicoli di categoria N1. Fino alla pubblicazione del rispettivo obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE 2021, ai veicoli di categoria M1 e N1 le cui emissioni di CO₂ sono espresse solo secondo la procedura di prova WLTP sarà applicato un fattore di conversione di 1,21 e 1,24 rispettivamente per tenere conto della transizione da NEDC a WLTP, così da ottenere i corrispondenti valori WLTP di 115 gCO₂/km per i veicoli di categoria M1 e 182 gCO₂/km per i veicoli di categoria N1;
- Dal 1° gennaio 2025 i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631.

Per i veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3:

- I veicoli M2 e M3- sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti stabilita in conformità del Regolamento (CE) n. 595/2009.

Per i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3:

- I veicoli non sono adibiti al trasporto di combustibili fossili.
- Per i veicoli delle categorie N2 e N3 che rientrano entrambi nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1242, le emissioni dirette specifiche di CO₂ sono pari o inferiori alle emissioni di CO₂ di riferimento di tutti i veicoli dello stesso sottogruppo, come definito all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- I veicoli adibiti al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti appartenenti alle categorie N2

e N3 sono conformi ai **criteri di base** definiti nel *Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per l'acquisto o la locazione finanziaria di autocarri per la raccolta dei rifiuti*.

Per i veicoli appartenenti alla categoria L:

- I veicoli appartenenti alla categoria L devono conformarsi almeno alla norma Euro 3.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| Presentare la dichiarazione del fornitore\ distributore con le caratteristiche di efficienza energetica dell'autoveicolo oggetto di finanziamento rispettano i criteri indicati. |
| Presentare la dichiarazione del fornitore\ distributore con le caratteristiche di emissioni di carbonio e sostanze inquinanti dell'autoveicolo oggetto di finanziamento. |
| Certificazione del rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO2 ed efficienza energetica in conformità ai criteri stabiliti nel GPP sui Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada. |
| Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare i dati di emissione di CO2 (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL). |
| Per i veicoli per i quali lo standard Euro VI non è applicabile, presentare la dichiarazione del fornitore\ distributore dell'autoveicolo acquistato che dimostri che le emissioni dirette di CO2 dei veicoli sono pari a zero. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2021 inerente l' "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti finale.

Inoltre, per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T:

- La dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli sono:
 - a) Riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso.
 - b) Riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| <p>Presentare la dichiarazione del fornitore\distributore dei materiali costituenti l'autoveicolo acquistato. Per i materiali realizzati con fibre riciclate, verificare che siano conformi alle certificazioni "Global Recycle Standard" o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017.</p> | <p>Certificato di avvenuta rottamazione.</p> |
| <p>Per veicoli ibridi ed elettrici, il produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione deve aver stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e rassembrati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti).</p> | |
| <p>Certificazione del rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO2 ed efficienza energetica in conformità ai criteri stabiliti nel GPP sui Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada.</p> | |
| <p>Per veicoli ibridi ed elettrici, il produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione deve aver stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e rassembrati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti).</p> | |
| <p>Per i veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va dimostrato che è stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b)</p> | |

| | |
|---|--|
| riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95% del peso. | |
|---|--|

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I veicoli sono conformi 21. ²².

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Presentare libretto di circolazione attestante la conformità ai ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 |
| I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
| I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda acquisto, finanziamento, noleggio (con o senza equipaggio) e gestione di navi progettate e attrezzate per:

- Trasporto di Passeggeri per vie d'acqua interne.
- Trasporto di merci per vie d'acqua interne.
- Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne.
- Trasporto marittimo e costiero di merci o per il trasporto combinato di merci e passeggeri, di linea o meno, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie.
- Trasporto marittimo e costiero di Passeggeri, di linea o meno, quali ad es gestione di traghetti, taxi d'acqua e imbarcazioni da escursione, crociera o turistiche.
- Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri.

Per garantire che le attività di trasporto considerate sostenibili non favoriscano l'uso di combustibili fossili, i pertinenti criteri di vaglio tecnico devono escludere attivi, operazioni e infrastrutture dedicati al trasporto di tali combustibili. Nell'applicare questo criterio occorre essere consci della molteplicità di usi, strutture proprietarie, accordi d'uso e tassi di miscelazione dei carburanti, in linea con le pratiche di mercato esistenti.

2. Principio guida

Visto il loro potenziale di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a rendere più verde il settore, i trasporti marittimi sono uno dei modi di trasporto importanti ai fini della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Il finanziamento riguardante il trasporto per acque interne e marittimo, nel caso in cui dovessero rientrare negli investimenti del Regime 1, **dovrà fornire un contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂, senza compromettere gli altri obiettivi** ambientali derivanti dall'utilizzo, quali ad es la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita del bene.

Il finanziamento dovrà comunque garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici
- Regime 2: Mero rispetto del *"do no significant harm"*.

3 Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per contenere le emissioni GHG, ed in particolare:

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

I criteri da soddisfare sono:

- Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (nocombustibili fossili), oppure
- Fino al 31 dicembre 2025 sono ibride e a doppia alimentazione e traggono almeno il 50 % dell'energia da carburante a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento.

Trasporto di merci per vie d'acqua interne

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

- Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili).
- Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 sono navi che presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ per tonnellata/km (gCO₂/tkm), calcolate (o, nel caso di navi nuove, stimate) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica, inferiori del 50% rispetto al valore medio di riferimento per le emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo 5-LH) conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242.
- Le navi non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica

- Le navi non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne

iii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica

- Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (no combustibili fossili).
- Fino al 31 dicembre 2025 le navi ibride e a doppia alimentazione traggono almeno il 25 % dell'energia da carburanti a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento in mare e nei porti.
- Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025, e solo se si può dimostrare che sono utilizzate esclusivamente per l'espletamento di servizi costieri e marittimi a corto raggio destinati a consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare, presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂, calcolate utilizzando l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), inferiori del 50 % rispetto al valore medio di riferimento per le

emissioni di CO2 definito per i veicoli pesanti (sottogruppo 5-LH) conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242.

- Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 se sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili (idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti).
- Sono escluse dagli investimenti navi dedicate al trasporto di combustibili fossili.

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

L'attività deve soddisfare uno o più dei seguenti criteri:

- Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero (no combustibili fossili).
- Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi ibride e a doppia alimentazione traggono almeno il 25% dell'energia da carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento in mare e nei porti.
- Laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui alla lettera a), fino al 31 dicembre 2025 le navi hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 se sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili (idrogeno, biogas e biocarburanti).

Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri

Gli interventi devono garantire che:

- Fino al 31 dicembre 2025 l'attività di riqualificazione riduce il consumo di carburante della nave, espresso in grammi di combustibile per tonnellate di portata lorda per miglio nautico, di almeno il 10%, come dimostrato dalla dinamica dei fluidi computazionale (CFD, Computational Fluid Dynamics), dalle prove sui serbatoi o da calcoli tecnici analoghi.
- Le navi non possono essere adibite al trasporto di combustibili fossili.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE PER CIASCUNA CATEGORIA DI ACQUISTO |
|--|
| Certificazione dell'alimentazione a idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti. |

Certificazione del rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO2 e/o efficienza energetica.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Il trasporto per acque interne e marittimo dovrà prendere in considerazione i cambiamenti climatici attuali o futuri, in modo che non pregiudichino l'erogazione dei servizi.

A tal proposito, dovrà essere sviluppata una valutazione del rischio ambientale e climatico.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc., per individuare i rischi legati ai cambiamenti climatici futuri ed implementazione delle necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico). |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita della nave. |
| Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi ex regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi. |
| Dichiarazione degli impianti di demolizione e recupero ex Decreto Interministeriale del 12/10/2017. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/1628 (comprese le navi che soddisfano tali limiti senza soluzioni omologate, ad esempio attraverso il post-trattamento). |
| Certificazione del tenore di zolfo dei carburanti inferiore allo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) ed allo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle |

emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO.

Certificazione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), essere conformi alla regola 13 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO.

Certificazione della conformità dei sistemi di scarico all'allegato IV della convenzione MARPOL dell'IMO, nonché all'Annesso I MARPOL Certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 528/2012, che recepisce nel diritto dell'Unione la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi adottata il 5 ottobre 2001, nonché al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. specifico sul divieto di utilizzo dei composti organostannici sulle navi.

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Il rilascio di acqua di zavorra contenente specie non indigene è evitato conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Scheda 11 - Produzione di biometano

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda:

- Produzione di biometano mediante la riconversione di impianti esistenti di biogas e da nuovi impianti.
- Produzione di biometano da impianti esistenti mediante efficientamento e corretta gestione delle biomasse e del *digestato*, ovvero del prodotto di risulta della digestione anaerobica.

2. Principio guida

Gli impianti di produzione di biometano dovranno fornire un contributo **alla riduzione di emissioni di gas serra** fornendo un bio-carburante a basso contenuto di CO₂ in sostituzione di quelli esistenti. Gli impianti non devono tuttavia fornire elementi di impatto negativo secondo i principi tassonomici del Reg. (UE) 852/2020 derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Tutti gli investimenti che comprendono la produzione di biometano devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. Vincoli DNSH

a. Requisiti generali

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|--|--|
| Verifica della completezza e regolarità della progettazione delle misure di Prevenzione Incendi dell'impianto in esercizio e degli eventuali depositi di materie prime e di prodotto finito. | Rilascio della qualifica dei Produttori di biometano, previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 (detto Decreto biometano). |
| | Ove necessario, ottenimento delle regolari licenze edilizie necessarie alla costruzione/riconversione dell'impianto di produzione del biometano, inclusa la Conferenza dei Servizi, contestualmente al procedimento di VIA (nel caso di competenza regionale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) o successivamente al procedimento di VIA. |
| | Verifica della copertura del periodo di Certificazione SNC (ex DM |

| | |
|--|--|
| | 14-11- 2019), rilasciato da Organismo Accreditato, per lo specifico sito e per lo specifico biocarburante sostenibile (ovvero il biometano). |
|--|--|

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

b. Mitigazione del cambiamento climatico

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| Prevedere una riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 65% o l'80%, a seconda della destinazione del biometano prodotto nell'impianto, rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili. | Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 65% o di almeno l'80%, a seconda della destinazione del biometano prodotto nell'impianto, secondo la metodologia di calcolo all'Allegato V della Direttiva EU 2018/2001, in linea con quanto previsto agli allegati VI e VII del decreto legislativo che recepisce tale direttiva. |
| Verificare che in fase di procedimento autorizzativo siano state analizzate correttamente le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale. | Attestare il mantenimento dei criteri della Direttiva EU 2018/2001 (RED2) dell'articolo 29 p.to 2 a p.to 5 e, in caso di uso di biomassa da foreste, dei criteri all'art. 29, p.to 6 e 7, della medesima Direttiva. |
| e la predisposizione delle eventuali misure mitigative dei danni accidentali quali la presenza di una torcia. | Mantenimento della certificazione SNC sistema nazionale di certificazione per la produzione del biometano. |

c. Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione del biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Perciò è **necessario individuare e verificare**, in linea con quanto previsto all'Appendice A del Regolamento Delegato che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, **gli eventuali rischi climatici** che possono pesare sull'attività e adottare le eventuali misure di mitigazione necessarie del rischio necessarie.

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---|
| <p>Realizzazione di una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad esempio ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare i rischi legati ai cambiamenti climatici futuri.</p> | <p>Monitoraggio degli eventuali elementi di rischio individuati e delle misure predisposte per la loro mitigazione.</p> |
| <p>In caso di eventuali rischi legati all'adattamento, implementazione delle necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico).</p> | |

d. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| |
|---|
| Elementi di verifica ex post |
| Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge la produzione di digestato derivante dalla produzione di biometano.

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|--|--|
| <p>Predisposizione, in ambito del procedimento autorizzativo, delle pratiche per il corretto smaltimento del digestato rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Quanto stabilito secondo le BAT – AEL, rispetto alle emissioni nell'aria e nell'acqua stabilite per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni; ○ Previsione di vasche di stoccaggio di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, dotate di una copertura e sistemi di captazione e recupero del gas (tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato | <p>Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità per quello che riguarda le pratiche di smaltimento del digestato come compost o come fertilizzante da spandimento.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>direttamente al processo di compostaggio);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ L'eventuale soddisfacimento delle prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo. | |
| <p>Ottenimento delle valide autorizzazioni per le attività di trattamento, compostaggio e spandimento del digestato, svolte.</p> | <p>Se applicabile, verifica la conformità ai Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria.</p> <p>Se applicabile, verifica la conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE).</p> <p>Se applicabile, verifica dell'utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivi.</p> |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| <p>Verificare che gli impianti rispettino le direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".</p> | <p>Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.</p> |
| <p>Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> | |
| <p>Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).</p> | |
| <p>Ottenimento di tutte le licenze</p> | |

| | |
|---|--|
| ambientali pertinenti per l'intervento in questione. | |
| In ambito del procedimento autorizzativo, descrizione delle pratiche per il destino e corretto smaltimento del digestato. | |

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza **superiore a 1 MW**, nonché

l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari. Il limite viene elevato a 10 MW se le installazioni sono ubicate nelle aree di cui all'articolo 31, comma 7-bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Principio guida

Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- Non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria.
- È svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza);

Ancorché non previsto dalla Tassonomia, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la limitazione all'uso del suolo.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da pannelli solari devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. VINCOLI DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione elettricità da pannelli solari sia efficiente.

Perché questo sia possibile dovranno essere rispettate le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), anche in relazione alle norme di connessione.

| |
|---|
| Elementi di verifica ex ante |
| Assicurarsi che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da pannelli solari deve essere realizzata in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|--|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, dovrà essere favorita l'adozione di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In tale ottica, dovranno essere utilizzati sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili.

| |
|---|
| Elementi di verifica ex ante |
| Adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE (www.registroaee.it/). |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire il mantenimento dei suoli agricoli, le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell'attività agricola sottostante.

Sono pertanto **ammessi i progetti di impianti agrivoltaici**, che prevedono l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte.

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex-post |
|--|---|
| Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | Se pertinente, verificare che le azioni mitigative previste dalla VIA siano state adottate. |
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | |

| | |
|--|--|
| In fase di progettazione, rispettare le previsioni della Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. | |
| Verifica della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. | |

Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica compresa l'installazione, manutenzione e

riparazione di tecnologie per la produzione di energia eolica. In particolare, si applica alle installazioni:

- Non offshore, superiori a 500 kW, come previsto dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Offshore.

Per gli impianti al di sotto di 500 kW, quale ad es l'eolico domestico o il micro-eolico, si applicano i procedimenti autorizzativi previsti per tali impianti. Resta fermo che qualora gli impianti ricadano in aree sottoposte a vincoli paesaggistico, ambientale o idrogeologico, dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella "scheda 05 – Cantieri generici" alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

2. Principio guida

Gli impianti di produzione di elettricità da energia eolica realizzati nel quadro degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sugli obiettivi della Tassonomia.

L'attività in oggetto contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici solo se:

- È svolta con adeguati livelli di efficienza.
- Adotta tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto sull'adattamento, sulla biodiversità e gli ecosistemi, sull'inquinamento e la conservazione della risorsa idrica e marina e sia di facilitare processi di economia circolare.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da energia eolica devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. Vincoli DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria

a. Mitigazione del cambiamento climatico

| |
|--|
| Elementi di verifica ex post |
| Conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 61400. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici, in funzione dei luoghi di ubicazione. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica.

i. Impianti non offshore

Per quanto riguarda gli impianti non offshore, **l'impatto sulla risorsa idrica risulta nullo o non rilevante** ai fini dell'identificazione del potenziale di arrecare danno significativo.

ii. Impianti offshore

| Elementi di verifica ex-ante |
|--|
| Il progetto da sottoporre a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA deve contenere una valutazione dell'impatto acustico sottomarino. |

d. Economia circolare

| Elementi di verifica ex ante |
|---|
| Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti relativi agli impianti eolici e delle apparecchiature necessarie alla produzione di elettricità che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, riutilizzo e/o adeguata gestione dei componenti. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|---|
| Sviluppo di un modello acustico previsionale. | Verifica conduzione del monitoraggio acustico prescritto. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|--|---|
| Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui | Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA; |

| | |
|---|---|
| all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | |
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | Conduzione del monitoraggio ambientale prescritto dagli Enti. |

i. Solo per impianti offshore

L'attività generata dalla produzione di elettricità da energia eolica non deve pregiudicare il conseguimento di un buon stato ecologico definito nella Direttiva (EU) quadro sulla strategia per la protezione dell'ambiente marino

In particolare, rispetto alla produzione di energia eolica, il buono stato ecologico è determinato di punti sulla **biodiversità e integrità del fondo marino** (allegato I, descrittori 1 e 6, Direttiva 2008/56/CE).

Pertanto, dovranno essere rispettati i criteri di verifica e monitoraggio legati a questi specifici aspetti stabiliti dalla decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

| |
|---|
| Elementi di verifica ex-post |
| Dare evidenza che durante il procedimento di VIA sia stato verificato il rispetto dei criteri di non interferenza negativa sul buono stato ecologico dell'ambiente marino nel rispetto dei target fissati dal più recente aggiornamento della legislazione nazionale. |

Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica **esclusivamente** a partire da **biomassa, biogas o bioliquidi**, **esclusa la produzione** di energia elettrica a partire da miscele di **combustibili rinnovabili e biogas o bioliquidi**.

Per le definizioni di biomassa solida, biogas e bioliquido si rimanda a quanto definito dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva Red II, n 199/2021

La presente scheda si applica agli impianti ricadenti nell’Autorizzazione Unica.

2. Principio guida

Gli impianti non devono fornire elementi di impatto negativo secondo i principi tassonomici del Reg. 852/2020 derivanti dalla costruzione e dall’esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Tutti gli investimenti che comprendono l’attività in questione devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. Vincoli DNSH

a. Requisiti generali

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|--|---|
| Verifica della completezza e regolarità della progettazione delle misure di Prevenzione Incendi dell’impianto in esercizio e degli eventuali depositi di materie prime e di prodotto finito, ove previsto dalla normativa vigente. | Ove previsto dalla normativa vigente, verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA e l’ottenimento dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); esse includono scarichi idrici, emissioni (convogliate e diffuse) e deposito di sostanze pericolose. |
| | Ove previsto dalla normativa vigente, verifica della completezza e regolarità del Certificato di Prevenzione Incendi per la relativa categoria di appartenenza (depositato/approvato dalla Stazione dei VVF competente). |

b. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | Elementi di verifica ex post |
|------------------------------|------------------------------|
| Risolvere, nell’ambito del | Attestare annualmente il |

| | |
|---|--|
| procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri della Direttiva UE 2018/2001. | mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG. |
| Prevedere il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001. | |
| Ove previsto dalla normativa vigente, analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale. | |
| Realizzare le misure per mitigare i danni dovuti alle emissioni di CO2 provocati dall'eventuale rilascio accidentale. | |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

L'attività soddisfa le prescrizioni in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previste dal decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

c. Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione del biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici, in funzione del luogo di ubicazione. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

d. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Ottenimento di tutte le licenze ambientali, | Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione della VIA. |
| | Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico, ove previsto dalla normativa vigente. |

e. Economia circolare

Non pertinente.

f. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| <p>Per gli impianti ricadenti in VIA, predisposizione, in ambito del procedimento autorizzativo, degli aspetti connessi con:</p> <p style="padding-left: 20px;">Efficienza energetica in relazione alla potenza termica nominale.</p> <p style="padding-left: 20px;">Emissioni nell'aria e nell'acqua stabilite per il trattamento anaerobico dei rifiuti.</p> <p style="padding-left: 20px;">Eventuale soddisfacimento delle prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti.</p> | <p>Ove previsto dalla normativa vigente, relazione annuale di controllo del Piano di monitoraggio e controllo adottato nell'ambito dell'autorizzazione.</p> |
| <p>Ottenimento delle valide autorizzazioni per le attività di trattamento, compostaggio e spandimento del digestato, svolte.</p> | <p>Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità per quello che riguarda le pratiche di smaltimento del digestato come compost o come fertilizzante da spandimento.</p> |
| | <p>Verifica delle valide autorizzazioni per le attività di trattamento, compostaggio e spandimento del digestato, svolte.</p> |

g. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| <p>Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> | <p>Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA;</p> |

| | |
|--|---|
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili. |
|--|---|

Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

1. Applicazione

I progetti selezionati dovranno prevedere la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione, distribuzione e impiego su scala locale di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili (di seguito «idrogeno verde»).

Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi:

- Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione di idrogeno verde, comprensivi di eventuali sistemi di accumulo;
- Elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi ausiliari, necessari al processo produttivo;
- Impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde e attrezzature dedicate alla distribuzione di idrogeno verde.

In tale contesto, per elettrolizzatori della capacità fino a 10 MW di potenza si potrà usufruire delle semplificazioni autorizzative descritte all'art. 38 del decreto di recepimento della RED2.

In ogni caso è fatta **esplicita esclusione** di ogni processo di produzione di cloro-alcali che fornisca H₂ come sottoprodotto e anche ogni processo che utilizzi il gas naturale come materia prima della reazione (SMR Steam Methane Reforming).

2. Principio guida

L'energia rinnovabile, quale ad esempio l'energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita come una fonte energetica *non-programmabile*. Questo aspetto richiede di disporre di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento dell'energia è proprio la **produzione** di idrogeno, che, in questo caso, può essere definito "*idrogeno conforme ai principi tassonomici*" o idrogeno da fonti rinnovabili.

In questa logica ricadono gli **impianti di stoccaggio** la cui finalità è quella di conservare l'energia rinnovabile, eventualmente prodotta in eccesso, sotto forma di H₂.

L'accumulo di idrogeno (o stoccaggio di idrogeno) costituisce un elemento chiave per l'applicazione della generazione stazionaria e nei trasporti. Attualmente esistono diverse modalità di accumulo dell'idrogeno. Ai sistemi più diffusi, si affiancano processi quali assorbimento chimico (idruri metallici, ammoniaca, idrocarburi) e fisico (nanotubi). In funzione delle applicazioni e dell'uso finale, possono essere necessarie diverse dimensioni di sistemi di accumulo dell'idrogeno; tuttavia, per stabilizzare la disponibilità di energia rinnovabile è necessario lo stoccaggio su scala industriale. A questo scopo la produzione e lo stoccaggio di idrogeno, se prodotto dall'elettrolisi dell'acqua e in conformità ai principi tassonomici, può essere funzionale alla transizione tecnologica prevista dal RFF (o PNRR). Gli impianti di accumulo e stoccaggio di H₂ non includono i serbatoi a servizio dei veicoli da esso alimentati.

In funzione delle soglie produttive e delle capacità di stoccaggio trovano applicazione normative specifiche sia ambientali che di sicurezza (AIA, AUA, Regola tecnica di prevenzione incendi, Seveso). **Sarà pertanto cura del progettista identificare i procedimenti ambientali e di prevenzione incendi applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste, ove applicabili, dall'art. 38 del decreto di recepimento della direttiva Red 2, D. lgs n. 199 del 8/11/2021.**

La Tassonomia EU, ha chiarito che la produzione di idrogeno soddisfa il criterio di "contributo sostanziale alla

mitigazione dei cambiamenti climatici” se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di vista quantitativo la tassonomia ha definito un limite emissivo per l'idrogeno prodotto: esso dovrà avere un **contenuto emissivo non superiore a 3 tCO₂ per ton di H₂ prodotto**.

Per gli interventi previsti nell'ambito della Misura **non è mai consentita la miscelazione (*blending*)** con il gas naturale, o altro di origine fossile.

La definizione di Idrogeno che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dagli Atti Delegati C(2021) 2800 che integrano il Reg. 2020/852, con l'Allegato I e l'Allegato II.

Gli impianti di produzione di H₂ e gli impianti di stoccaggio di H₂ non devono tuttavia fornire elementi di impatto negativo secondo tutti i principi tassonomici del Reg. 852/2020, derivanti sia dalla costruzione sia dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di idrogeno, alle condizioni sotto riportate, devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| Risolvere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri di riduzione del GHG come prescritto della Direttiva EU 2018/2001 dell'articolo 28, p.to 5, recepita dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199. | Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% secondo la metodologia di calcolo all'art. 28, para 5 della Direttiva EU 2018/2001. |
| Prevedere un utilizzo di energia elettrica (da fonte rinnovabile) per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a 100 gCO₂/Mwh e in una quantità inferiore a 58 Mwh/tonH₂ . | Almeno annualmente, ottenere un esito positivo alle verifiche di parte terza sul calcolo di GHG e su tutte le condizioni soprariportate per la classificazione di Idrogeno conforme ai principi tassonomici. |
| Analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale | |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | elementi di verifica ex post |
|---|---|
| Realizzazione di una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc per individuare i rischi legati ai cambiamenti climatici futuri. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |
| In caso di eventuali rischi legati all'adattamento, implementazione delle necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico). | |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|---|
| Ottenimento di tutte le licenze ambientali. | Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali. |
| | Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico da inviare agli Enti competenti. |
| | Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS). |

d. Economia circolare

Tutti i materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori (elettrodi, elettroliti, membrane ecc.), considerabili come scarti nel loro fine-vita, dovranno avere un Piano di Recupero in un'ottica di circolarità degli stessi attraverso il loro riuso, recupero, riciclo. Inoltre, gli stessi elettrolizzatori a fine vita sono considerati dei rifiuti RAEE e come tali devono essere trattati.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|--|---|
| Completezza delle autorizzazioni previste per a costruzione e l'esercizio. | Verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità ai decreti |

| | |
|--|--|
| | <p>autorizzativi per l'esercizio dell'impianto.</p> <p>Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS).</p> |
|--|--|

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| <p>Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate.</p> <p>Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> <p>Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).</p> | <p>Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili.</p> |

Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori *Hard to Abate*

1. Applicazione

La presente scheda si applica:

- Alla costruzione di impianti per la **produzione di Idrogeno** (anche detto *idrogeno verde*) da fonti rinnovabili ovvero a basso contenuto di emissione di CO2 indotta dal ciclo di produzione.
- Alle attività previste **dall'Investimento 3.2 della M2C2 del PNRR**, che prevede di favorire la transizione energetica nei settori industriali cosiddetti *Hard to abate Industry* per la

progressiva introduzione/sostituzione di questo vettore energetico nei settori industriali rientranti in tale categoria, quali ad es. **cementifici, cartiere, ceramica e vetro**, etc.

- Alla costruzione di impianti per lo **stoccaggio di idrogeno** e loro gestione. Gli impianti di stoccaggio hanno lo scopo di conservare l'idrogeno per restituirlo quando necessario, anche in altre forme di vettore energetico.

In tale contesto, per elettrolizzatori della capacità fino a 10 MW di potenza si potrà usufruire delle semplificazioni autorizzative descritte all'art. 38 del decreto di recepimento della RED2, D. lgs. n. 199 del 8/11/2021.

In ogni caso è fatta **esplicita esclusione** di ogni processo di produzione di cloro-alcali che fornisca H₂ come sottoprodotto e anche ogni processo che utilizzi il gas naturale come materia prima della reazione (SMR Steam Methane Reforming).

2. Principio guida

L'energia rinnovabile, quale ad esempio l'energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita come una fonte energetica *non-programmabile*. Questo aspetto richiede di disporre di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento dell'energia è proprio la produzione di idrogeno, che, in questo caso, può essere definito "*idrogeno conforme ai principi tassonomici*" o idrogeno da fonti rinnovabili.

In funzione delle soglie produttive e delle capacità di stoccaggio trovano applicazione normative specifiche sia ambientali che di sicurezza (AIA, AUA, Regola tecnica di prevenzione incendi, Seveso). **Sarà pertanto cura del progettista identificare i procedimenti ambientali e di prevenzione incendi applicabili, tenendo conto delle semplificazioni previste, ove applicabili, dall'art. 38 del decreto di recepimento della direttiva Red 2, D. lgs n. 199 del 8/11/2021.**

La Tassonomia EU, ha chiarito che la **produzione** di idrogeno soddisfa il criterio di "contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di vista quantitativo la tassonomia ha definito un limite emissivo per l'idrogeno prodotto: esso dovrà avere un **contenuto emissivo non superiore a 3 tCO₂ per ton di H₂ prodotto.**

La definizione di Idrogeno che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dagli Atti Delegati C(2021) 2800 che integrano il Reg. 2020/852, con l'Allegato I e l'Allegato II.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di idrogeno, alle condizioni sotto riportate, devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

Gli impianti di produzione di H₂ e gli impianti di stoccaggio di H₂ non devono tuttavia fornire elementi di impatto negativo secondo tutti i principi tassonomici del Reg. 852/2020, derivanti sia dalla costruzione sia

dall'esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| Risolvere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri di riduzione del GHG come prescritto della Direttiva. | Attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% secondo la metodologia di calcolo all'art. 28, para 5 della Direttiva EU 2018/2001. |
| EU 2018/2001 dell'articolo 28, p.to 5, recepita dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199. | Almeno annualmente, ottenere un esito positivo alle verifiche di parte terza sul calcolo di GHG e su tutte le condizioni soprariportate per la classificazione di idrogeno conforme ai principi tassonomici. |
| Prevedere un utilizzo di energia elettrica (da fonte rinnovabile) per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a 100 gCO₂/Mwh e in una quantità inferiore a 58 Mwh/tonH₂ . | |
| Analizzare le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale. | |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Le strutture di produzione di idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|--|
| Realizzazione di una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc per individuare i rischi legati ai cambiamenti climatici futuri. | Monitoraggio degli eventuali elementi di rischio individuati e delle misure predisposte per la loro mitigazione. |
| In caso di eventuali rischi legati all'adattamento, implementazione delle necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) | |

| | |
|--|--|
| 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico). | |
|--|--|

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| Elementi di verifica ex ante | Elementi di verifica ex post |
|---|---|
| Ottenimento di tutte le licenze ambientali. | Verifica della completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali. |
| | Monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redazione del bilancio idrico. |
| | Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS.) |

d. Economia circolare

Tutti i materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori (elettrodi, elettroliti, membrane ecc.), considerabili come scarti nel loro fine-vita, dovranno avere un Piano di Recupero in un’ottica di circolarità degli stessi attraverso il loro riuso, recupero, riciclo.

Inoltre, gli stessi elettrolizzatori a fine vita sono considerati dei rifiuti RAEE e come tali devono essere trattati.

e. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|--|---|
| Completezza delle autorizzazioni previste per a costruzione e l’esercizio. | Verifica, ove previsto in fase “ex-ante”, della conformità ai decreti autorizzativi per l’esercizio dell’impianto. |
| | Un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS). |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| Elementi di verifica ex-ante | Elementi di verifica ex post |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Verificare che la localizzazione | Monitoraggio dei parametri di qualità |

| | |
|--|---|
| dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate. | ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili. |
| Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | |
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | |

Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione e gestione di impianti per la separazione, trattamento e riciclaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Questi interventi prevedono importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell'ambito produttivo in cui ricadono questi interventi (gestione rifiuti), gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati (VIA/AIA).

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella *scheda 05 – "Cantieri generici"* alla

quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

2. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti;

- Discariche;
- Inceneritori;
- Trattamento meccanico biologico.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "Do not Significant Harm".

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce in ogni caso un contributo sostanziale all'economia circolare.

3. Vincoli DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

1. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
2. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione);
3. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i rifiuti non pericolosi, in linea con il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà adottare i target di | Verificare la realizzazione dell'impiantistica di progetto capace di |

| | |
|--|--|
| capacità di trasformazione in MPS pari ad almeno il 50% in peso. | garantire gli obiettivi di trattamento previsti dai criteri di vaglio tecnico. |
|--|--|

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), è richiesto il mero rispetto della DNSH.

Sia nel caso in cui l'investimento ricada in Regime 1 che in Regime 2, dovrà essere garantito che l'acquisto dei mezzi (impiegati nella futura gestione dell'impianto) dovrà sottostare i vincoli imposti dalla tassonomia. Per tale motivo gli stessi dovranno essere acquistati nel rispetto dei criteri indicati nella "Scheda 09 – Veicoli" alla quale si rimanda.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|------------------------------|
| Vedasi "Scheda 09 – Veicoli" | Vedasi "Scheda 09 – Veicoli" |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull'intervento da realizzare. Se l'analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase progettuale, analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. | Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni. |

d. Economia circolare

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce un contributo sostanziale all'economia circolare.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Condurre modello acustico e riconoscimento degli interventi mitigativi. | Rumore - Verificare adozione delle eventuali soluzioni mitigative. |

| | |
|--|---|
| Condurre modellizzazione emissioni in atmosfera e riconoscimento degli interventi mitigativi | Emissioni - Verificare adozione delle eventuali soluzioni mitigative. |
| Progettazione impianto trattamento acque. | Acque – Presentare autorizzazione allo scarico. |
| Per aree superiori a 1.000 mq condurre caratterizzazione del sito ai sensi del D.Lgs.152/2006. | |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Verificare che la localizzazione dell’opera non sia all’interno di terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell’indagine LUCAS dell’UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero di terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell’inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO, ovvero ancora di siti di Natura 2000. | Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. |
| Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all’Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come “in pericolo” dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo). |
| Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA. |
| Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per quello proveniente da recupero/riutilizzo). | |

Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione ammodernamento e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.

2. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale (manutentiva) di queste opere.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del *"do no significant harm"*.

Questi interventi, proprio per la tipologia degli stessi, non sono generalmente soggetti a procedura di VIA.

Nel caso l'opera fosse inclusa in interventi infrastrutturali più ampi, generalmente previsti come opere compensative, l'intervento complessivo potrebbe essere assoggettato a procedura di VIA. La stessa valuterà in modo complessivo l'intervento e quindi anche le opere minori e compensative al suo interno previste.

3. Vincoli DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

1. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
2. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione).
3. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| In fase di progettazione, verifica che il progetto preveda il rispetto dei criteri di vaglio tecnico. | Verifica effettivo rispetto dei criteri di vaglio tecnico. |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|------------------------------|
| | |

| | |
|---|---|
| In fase progettuale, analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. | Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni. |
|---|---|

d. Economia circolare

Gestione rifiuti

Il requisito da dimostrare è che almeno **l'70%**, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti **non pericolosi** ricadenti nel Capitolo 17 *"Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione"* (compreso il terreno proveniente da siti contaminati ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

Terre e rocce da scavo (T&RS)

Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le **terre e rocce da scavo**, eventualmente prodotte, in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| In fase progettuale, Redazione del Piano di gestione rifiuti. | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R". |
| | Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o motivarne l'esclusione. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Adottare le indicazioni previste per le attività di cantierizzazione (vedasi *scheda 05 - "Cantieri generici"*).

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|------------------------------|
| Verificare che la localizzazione dell'opera non | Presentazione certificazioni |

| | |
|--|---|
| <p>sia all'interno di terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero di terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO, ovvero ancora di Siti di Natura 2000.</p> | <p>FSC/PEFC o altra certificazione equivalente.</p> |
| <p>Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> | <p>Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).</p> |
| <p>Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).</p> | <p>Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA.</p> |
| <p>Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per il legno da recupero/riutilizzo).</p> | |

Scheda 19 - Imboschimento

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH per l'attività di imboschimento, definito come la Costituzione di una foresta mediante piantumazione, semina intenzionale o rigenerazione naturale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione o erano inutilizzati.

L'imboschimento implica una trasformazione della destinazione d'uso del suolo da non forestale a forestale, conformemente alla definizione di imboschimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, alla definizione di foresta della FAO.

L'imboschimento può includere l'imboschimento precedente purché avvenga nel periodo compreso tra la piantumazione degli alberi e il momento in cui la destinazione del terreno è riconosciuta come foresta

2. Principio guida

Le foreste coprono circa il 30% della superficie terrestre ed in Europa tale percentuale sale a circa il ~40-45%. Tali superficie assorbono all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno.

Le foreste inoltre regolano gli ecosistemi, proteggono la biodiversità giocando un ruolo fondamentale nella cattura dei gas ad effetto serra (GHG) attraverso:

- Un aumento della capacità di assorbimento della CO₂.
- Miglioramento della qualità dei suoli e della biodiversità.

Pertanto, i criteri ispiratori devono essere:

1. Applicazione obbligatoria di un Sistema di Gestione sostenibile delle foreste, che:
 - Aumenti l'assorbimento di CO₂, considerando le specificità e le condizioni locali al fine di mantenere e migliorare la qualità dei suoli e la biodiversità.
 - Migliori la capacità a lungo termine di fornire servizi diversi, quali ad es legati all'ecosistema o alla produzione di legno.
 - Preveda il divieto di conversione di terreni ad alto assorbimento di CO₂, quali ad es zone umide, foreste primarie, torbiere e praterie, con stato riconosciuto.
 - Consenta attività di coltivazione conformemente alle leggi nazionali dello stato, se equivalenti o più stringenti rispetto ai requisiti del sistema di gestione adottato.
 - Preveda la rigenerazione di foreste coltivate.
2. Stabilire un bilancio GHG di riferimento verificato dei relativi pool di carbonio all'inizio del processo di imboschimento/rimboschimento.
3. Dimostrare la continua conformità ai requisiti di gestione forestale sostenibile e l'aumento nel tempo dei pozzi di assorbimento del carbonio dal carbonio sopra e sotto il suolo, supportato da un piano di gestione forestale (o equivalente) a intervalli di 10 anni, che deve essere rivisto da un certificatore terzo indipendente e/o autorità competenti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del "do no significant harm".

3. VINCOLI DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

1. Piano di imboschimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente
 - 1.1. L'area in cui si svolge l'attività è interessata da un piano di imboschimento della durata di almeno cinque anni (oppure il periodo minimo prescritto nella legislazione nazionale) elaborato prima dell'inizio dell'attività e costantemente aggiornato, fino a quando tale superficie non corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, fino a quando non è conforme alla definizione di foresta della FAO. Il piano di imboschimento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legislazione nazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dell'imboschimento.
 - 1.2. Preferibilmente attraverso il piano di imboschimento o, in mancanza di informazioni, attraverso

qualsiasi altro documento, sono fornite informazioni dettagliate sui seguenti punti:

- a) Descrizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale.
- b) Preparazione del sito e relativo impatto sulle scorte di carbonio preesistenti, compresi i suoli e la biomassa epigea, al fine di proteggere i terreni che presentano elevate scorte di carbonio.
- c) Obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni.
- d) Strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale.
- e) Definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione.
- f) Suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo.
- g) Misure attuate per conseguire e mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali.
- h) Considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale).
- i) Valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi.
- j) Valutazione dell'impatto sulla sicurezza alimentare.
- k) Tutti i criteri "non arrecare danno significativo" (DNSH, Do No Significant Harm) relativi all'imboschimento.

1.3. Quando l'area diventa una foresta, al piano di imboschimento fa seguito un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, come stabilito dalla legislazione nazionale o, qualora la legislazione nazionale non definisca un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, come indicato nella definizione della FAO di "area forestale con piano di gestione forestale a lungo termine³⁶". Il piano di gestione forestale o lo strumento equivalente copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.

1.4. Sono fornite informazioni sui seguenti punti che non sono già documentati nel piano di gestione forestale o nel sistema equivalente:

- a) Obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni.
- b) Strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale
- c) Definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione.
- d) Definizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale;
- e) Suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo.
- f) Misure attuate per mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali.
- g) Considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale).

- h) Valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi.
 - i) Tutti i criteri DNSH relativi alla gestione forestale.
- 1.5. L'attività segue le migliori pratiche di imboschimento previste dal diritto nazionale oppure, qualora tali migliori pratiche di imboschimento non siano state stabilite nel diritto nazionale, soddisfa uno dei seguenti criteri:
- a) L'attività è conforme al regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.
 - b) L'attività segue gli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento, con particolare attenzione alle disposizioni dell'UNFCCC.
- 1.6. L'attività non comporta il degrado di terreni che presentano elevate scorte di carbonio.
- 1.7. Il sistema di gestione associato all'attività in essere è conforme all'obbligo di dovuta diligenza e ai requisiti di legalità di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- 1.8. Il piano di imboschimento e il successivo piano di gestione forestale, o strumento equivalente, prevedono un monitoraggio che garantisce la correttezza delle informazioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla zona interessata.
- 2. Analisi dei benefici climatici**
- 2.1. Per le zone che rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:
- a) L'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo il suo inizio è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività.
 - b) I benefici climatici a lungo termine si considerano dimostrati da una prova dell'allineamento con l'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.
- 2.2. Per le zone che non rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:
- a) L'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo l'inizio dell'attività è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività.
 - b) Il saldo netto medio previsto a lungo termine delle emissioni di gas serra dell'attività è inferiore

al saldo medio a lungo termine dei gas serra previsto per lo scenario di riferimento, di cui al punto 2.2, dove per "a lungo termine" si intende la durata più lunga tra 100 anni e la durata di un intero ciclo forestale.

2.3. Il calcolo dei benefici climatici rispetta tutti i seguenti parametri:

- a) L'analisi è coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ("linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra"). L'analisi dei benefici climatici si basa su informazioni trasparenti, accurate, coerenti, complete e comparabili, riguarda tutti i comparti di carbonio interessati dall'attività, compresi biomassa epigea, biomassa ipogea, legno morto, lettiera e suolo, si basa sulle ipotesi più prudenti per i calcoli e comprende considerazioni appropriate sui rischi di non permanenza e inversioni del sequestro del carbonio, sul rischio di saturazione e sul rischio di fuoriuscite.
- b) Le pratiche abituali, comprese le pratiche di raccolta, possono essere le seguenti:
 - i. Le pratiche di gestione documentate nell'ultima versione del piano di gestione forestale o dello strumento equivalente prima dell'inizio dell'attività, se del caso.
 - ii. Le pratiche abituali più recenti antecedenti l'inizio dell'attività.
 - iii. Le pratiche corrispondenti a un sistema di gestione atto a garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nell'area forestale siano mantenuti o rafforzati a lungo termine, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.
- c) La risoluzione dell'analisi è proporzionata alle dimensioni dell'area interessata e sono utilizzati valori specifici per l'area.
- d) Le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali, quali infestazioni da parassiti e malattie, incendi boschivi, danni provocati da vento e tempeste, che si ripercuotono sulla zona causando risultati insoddisfacenti non comportano la mancata conformità al regolamento (UE) 2020/852, a condizione che l'analisi dei benefici climatici sia coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali.

2.4. Le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ha non sono tenute a effettuare un'analisi dei benefici climatici.

3. Garanzia di permanenza

3.1. Conformemente alla legislazione nazionale, lo status di foresta dell'area in cui si svolge l'attività è garantito da una delle seguenti misure:

- a) L'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO.
- b) L'area è classificata come area protetta.
- c) L'area è oggetto di qualsiasi garanzia giuridica o contrattuale atta a garantire che rimanga una foresta.

3.2. Conformemente alla legislazione nazionale il gestore dell'attività si impegna affinché i futuri aggiornamenti del piano di imboscamento e il successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente, che non rientrano più nell'attività finanziata, continuino a produrre i benefici climatici di cui al punto 2. Inoltre, il gestore dell'attività si impegna a compensare qualsiasi

riduzione dei benefici climatici di cui al punto 2 con un beneficio climatico equivalente derivante dalla conduzione di un'attività che corrisponde a una delle attività forestali definite nel presente regolamento.

4. AUDIT

Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:

- a) Le autorità nazionali competenti pertinenti.
- b) Un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell'attività.
- c) Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli.
- d) Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività.

5. Valutazione di gruppo

La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:

- a) A livello di zona di approvvigionamento forestale quale definita all'articolo 2, punto 30, della direttiva (UE) 2018/2001.
- b) A livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutti i successivi audit.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Piano di imboscimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente. | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri. |
| Analisi dei benefici climatici. | DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |
| Garanzia di permanenza. | |

ii. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

- Piano di imboscimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente.
- Audit.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |
| | Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. |

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Il Piano di imboscimento ed il piano di gestione forestale devono verificare possibili interazioni tra intervento e la matrice acque individuando eventuali azioni mitigative. | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

c. Economia circolare

Non pertinente.

d. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Il Piano di imboscimento ed il piano di gestione forestale. | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

e. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Le informazioni dettagliate del piano di imboscimento e del piano di gestione forestale dovranno contenere disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:

- (a) Garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat.
- (b) Escludere l'utilizzo o il rilascio di specie esotiche invasive.
- (c) Escludere l'utilizzo di specie non native, a meno che non possa essere dimostrato che l'utilizzo

del materiale riproduttivo forestale determina condizioni degli ecosistemi favorevoli e appropriate (come clima, criteri pedologici e zona di vegetazione, resilienza agli incendi boschivi), ovvero che fra le specie native attualmente presenti sul sito non sono più adatte alle condizioni climatiche e pedoidrologiche previste.

- (d) Garantire il mantenimento e il miglioramento della qualità fisica, chimica e biologica del suolo.
- (e) Promuovere pratiche favorevoli alla biodiversità che valorizzino i processi naturali delle foreste.
- (f) Escludere la conversione degli ecosistemi ad elevata biodiversità in ecosistemi a biodiversità inferiore.
- (g) Garantire la diversità di specie e habitat associati collegati alle foreste.
- (h) Garantire la diversità delle strutture del soprassuolo e mantenere o migliorare soprassuoli maturi e legno morto.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Il Piano di imboschimento ed il piano di gestione forestale. | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda coltivazione di colture perenni e non perenni.

2. Principio guida

La coltivazione può contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici qualora siano dimostrabili entrambi i seguenti principi:

- Una sostanziale eliminazione e riduzione delle emissioni di GHG dalla produzione e pratiche adottate.
- Mantenere gli attuali Pozzi di assorbimento ed aumentare la capacità di assorbimento degli stock di carbonio sopra e sotto terra.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

1. Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
2. Regime 2: Mero rispetto del “*Do Not Significant Harm*”.

Al contempo, le attività di coltivazione non devono arrecare danno agli altri cinque obiettivi ambientali.

3. Vincoli DNSH

Se l'intervento risulta sottoposto a VIA, o ad altro procedimento autorizzativo, devono essere considerati i vincoli relativi agli aspetti;

1. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
2. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione)
3. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

- Una valutazione dei GHG prendendo in considerazione sia le sorgenti che le aree di assorbimento esistenti, La selezione delle colture riducendo il suolo nudo ad un indice di copertura di piante vive di almeno il 75% in azienda all'anno.
- Gestione del suolo al fine di prevenire l'erosione del suolo e le perdite di carbonio dai suoli.
- Gestione dei nutrienti al fine di ridurre le emissioni di diossido di azoto.
- Adozione di elementi strutturali per aumentare l'assorbimento di carbonio, quali ad esempio la conversione di terreni a bassa produttività (ad es. lungo il bordo campo) in bosco.
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
- Identificare e gestire i rischi relativi alla qualità dell'acqua e/o al consumo di acqua.
- Adottare piani di gestione dell'uso/conservazione dell'acqua.
- Nell'UE, soddisfare i requisiti della legislazione dell'UE in materia di acque.

| |
|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|------------------------------|

| |
|--|
| Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. |
|--|

b. Economia circolare

Le attività dovrebbero ridurre al minimo l'uso di materie prime per unità di prodotto, compresa l'energia, attraverso una maggiore efficienza nell'uso delle risorse.

Le attività dovrebbero ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosfato) che fuoriesce dal sistema di produzione nell'ambiente.

Le attività dovrebbero utilizzare residui e sottoprodotti della produzione o della raccolta di colture per ridurre la domanda di risorse primarie, in linea con le buone pratiche;

c. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| |
|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|------------------------------|

| |
|---|
| Piano di gestione dei nutrienti (fertilizzanti) e i prodotti fitosanitari per i quali sono disponibili le Dichiarazioni di conformità UE. |
|---|

d. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| |
|------------------------------|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|------------------------------|

| |
|--|
| Verificare la sussistenza dei requisiti di sensibilità territoriale. Nel caso di presenza condizioni di interazione con le aree sensibili sviluppare gli studi previsti. |
|--|

Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di riqualificazione e gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, che termina alla sottostazione o allo scambiatore di calore. Questi interventi prevedono importanti attività di costruzione/ammodernamento di nuove reti o l'ammodernamento di strutture esistenti.

Non sono autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- Estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle.
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

2. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti, nonché sull'efficienza dei sistemi.

Con specifico riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del “*Do Not Significant Harm*”.

3. Vincoli DNSH

Qualora l’opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell’ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

1. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
2. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

- Per la costruzione e la gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, il sistema soddisfa la definizione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE.
- Per la riqualificazione delle condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni, come stabilito da un obbligo contrattuale o equivalente nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete.

L'attività è la seguente:

- Modifica verso regimi a temperatura inferiore.
- Sistemi pilota avanzati (sistemi di controllo e gestione dell'energia, Internet degli oggetti).

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| In fase di progettazione, verifica che il progetto preveda il rispetto dei criteri di vaglio tecnico. | Verifica effettivo rispetto dei criteri di vaglio tecnico. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase progettuale, analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. | Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni. |

d. Economia circolare

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| In fase progettuale, redazione del Piano di gestione rifiuti. | Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R". |
| | Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o motivarne l'esclusione. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase progettuale, indicazione progettuale delle apparecchiature che saranno impiegate. | Dichiarazione della installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| In fase progettuale, verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sensibili ai fini dell'obiettivo. | Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. |
| Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo). |

| | |
|--|--|
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA. |
| Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per il legno proveniente da recupero/riutilizzo). | |

Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione:

- Dei mezzi di trasporto di merci sulle reti ferroviarie di grande comunicazione nonché sulle linee ferroviarie per il trasporto merci a corto raggio.
- Dei mezzi di trasporto del trasporto di passeggeri su materiale rotabile ferroviario sulle reti di grande comunicazione, distribuito su un'area geografica estesa, trasporto di passeggeri su ferrovie interurbane e gestione di vagoni letto o vagoni ristorante come operazione integrata delle compagnie ferroviarie.

Per garantire che le attività di trasporto considerate sostenibili non favoriscano l'uso di combustibili fossili, sono escluse le attività di trasporto di combustibili fossili.

2. Principio guida

L'attività dovrà garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento.

Visto il loro potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i finanziamenti volti a contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovranno rispettare determinate caratteristiche, in particolare rispetto alle emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂.

Inoltre, dovrà prevedere la predisposizione di un piano di recupero e gestione dei rifiuti derivanti dagli automezzi alla fine del loro ciclo di vita, che ne massimizzi il recupero o il riciclo. Inoltre, non dovrà aggravare

l'inquinamento attuale e futuro limitando le emissioni di inquinanti.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

- I treni, le vetture viaggiatori e i carri ferroviari presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero.

Oppure:

- I treni, le vetture viaggiatori e i carri ferroviari presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie e che utilizzano un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (bimodale).

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| Per ciascuna categoria di acquisto è necessario raccogliere le dichiarazioni dei fornitori di rispetto degli elementi descritti: <ul style="list-style-type: none">○ Certificazione dell'alimentazione a idrogeno o elettricità.○ Certificazione del rispetto dei criteri definiti per le emissioni di CO2 e/o efficienza energetica.○ Motore dotato di certificato di omologazione UE. |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| È raccolta presso il fornitore la dichiarazione relativa alla certificazione del rispetto dei criteri definiti per le emissioni di CO2 e/o efficienza energetica. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| Piano di gestione dei rifiuti che preveda sia la fase di utilizzo che il fine vita dei i treni, |

| |
|---|
| i carri ferroviari e le vetture viaggiatori. |
| Scheda tecnica dei materiali costituenti il mezzo acquistato. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| |
|---|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
| Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. |
| Dichiarazione di conformità ai limiti di emissione acustica di cui al del Regolamento (UE) 1304/2014. |
| Dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 1303/2014 riguardo alle specifiche tecniche di realizzazione. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario

1. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione, ammodernamento, gestione e manutenzione di ferrovie e metropolitane.

L'infrastruttura non può essere adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.

2. Principio guida

L'attività dovrà garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto sugli aspetti ambientali di riferimento. Inoltre, non dovrà aggravare l'inquinamento attuale e futuro limitando le emissioni di inquinanti.

Visto il loro potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i finanziamenti volti a contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovranno rispettare determinate caratteristiche, in particolare rispetto alle emissioni dirette (dallo scarico) di CO2.

Al contempo le infrastrutture non dovranno arrecare danno alla biodiversità.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "Do Not Significant Harm".

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica

L'infrastruttura per il trasporto ferroviario è:

- Un'infrastruttura elettrificata a terra e sottosistemi associati: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra.
- Un'infrastruttura a terra nuova o esistente e sottosistemi associati dove è prevista l'elettificazione per quanto riguarda i binari di linea e, nella misura necessaria alla circolazione dei treni elettrici, dei binari di manovra, o dove l'infrastruttura sarà idonea a essere utilizzata da treni che presentano emissioni di CO2 dallo scarico pari a zero entro 10 anni dall'inizio dell'attività: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra.
- Fino al 2030, un'infrastruttura a terra esistente e sottosistemi associati che non fanno parte né della rete TEN-T e delle sue estensioni indicative a paesi terzi, né di una rete di linee ferroviarie principali definita a livello nazionale, sovranazionale o internazionale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Documentazione a supporto della realizzazione dell'infrastruttura a prova di clima, come da disposizione del documento UE Technical Guidance on the climate proofing of infrastructures incluso il calcolo previsionale dell'impronta di carbonio interessa le emissioni dell'ambito 1-3 e dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra. | Verifica da una terza parte indipendente che assicuri che le emissioni relative di GHG siano conformi a quanto previsto dalla carbon footprint svolta ex- ante. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |
| | Aggiornamento periodico dell'analisi di rischi climatici fisici ed implementazione di misure di mitigazione pertinenti. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Fare riferimento alla “Scheda 05 – Cantieri generici”.

d. Economia circolare

Fare riferimento alla “Scheda 05 – Cantieri generici”.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Sviluppo di un modello acustico previsionale. | Verifica conduzione del monitoraggio acustico prescritto. |
| Dare evidenza che la VIA abbia verificato il rispetto dei criteri di gestione del rumore ambientale. | |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

L'infrastruttura per il trasporto su ferrovia è ad alta intensità di utilizzo del suolo, uno dei principali fattori di deterioramento dell'ecosistema e di perdita di biodiversità.

Pertanto, gli investimenti progetti devono garantire che:

- La valutazione di impatto ambientale (VIA) sia stata completata in conformità con le direttive UE sulla valutazione di impatto ambientale (2014/52/UE) e sulla valutazione ambientale strategica (2001/42/CE) o altre disposizioni nazionali equivalenti.
- Tali valutazioni d'impatto dovrebbero, come minimo, identificare, valutare e mitigare qualsiasi potenziale impatto negativo delle attività, dei progetti o dei beni designati sugli ecosistemi e sulla loro biodiversità e dovrebbero essere valutati e condotti in conformità con le disposizioni delle direttive UE sugli habitat e sugli uccelli.
- Prestare attenzione a non diffondere piante invasive attraverso una corretta manutenzione.
- Individuare ed evitare potenziali collisioni con animali.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sensibili per l'obiettivo. | Monitoraggio della regolarità di tutte le licenze ambientali, incluse la presentazione del VIA e l'ottenimento dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). |
| Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di | Monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai |

| | |
|--|------------------------------------|
| esse verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). | decreti autorizzativi applicabili. |
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). | |
| Dare evidenza che la VIA abbia verificato il rispetto dei criteri di tutela della biodiversità. | |
| Rispetto dell'investimento della direttiva Habitat e Uccelli. | |
| Piano di mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sull'area interessata, con particolare riferimento a misure volte a proteggere la fauna selvatica. | |

Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi legati alla costruzione, espansione e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento.

2. Principio guida

L'ottimizzazione dei processi di trattamento delle acque reflue rappresenta un aspetto di particolare rilevanza ambientale. Garantire la gestione dei reflui prodotti sul territorio servito adottando soluzioni efficaci ed al tempo stesso efficienti, rappresenta un aspetto strategico capace di generare effetti positivi su vari aspetti ambientali.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del "Do Not Significant Harm".

Questi interventi possono prevedere importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell'ambito produttivo in cui ricadono questi interventi, gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati AIA o VIA (*Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti*).

3. Vincoli DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di

assoggettabilità a VIA le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici.
2. Adattamento ai cambiamenti climatici.
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
4. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
5. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

- Il consumo netto di energia dell'impianto di trattamento delle acque reflue è pari o inferiore a:
 - 35 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è inferiore a 10 000 a.e.;
 - 25 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è compresa tra 10 000 e 100 000 a.e.;
 - 20 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è superiore a 100 000 a.e.
- Per la costruzione e l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un impianto di trattamento delle acque reflue con un sistema di raccolta, che stanno sostituendo i sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche), si procede a una valutazione delle emissioni dirette di gas serra (*segundo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento*) delle acque reflue.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Il progetto deve porsi gli obiettivi di vaglio tecnico (in base al numero di a.e). | Adozione delle soluzioni tecniche previste e necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di vaglio tecnico. |
| Valutazione delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue. | Valutazione periodica delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue. |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica:

- Per la costruzione e l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un impianto di trattamento delle acque reflue con un sistema di raccolta, che stanno sostituendo i sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche), si procede a una valutazione delle emissioni dirette di gas serra (*seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento*) delle acque reflue. I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. | Adozione delle eventuali azioni mitigative identificate. |
| Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo. | Nel caso di riutilizzo in agricoltura adozione delle modalità gestionali e di controllo identificate. |

d. Economia circolare

Non pertinente.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| Studio relativo al contesto agricolo di riutilizzo delle acque trattate. | Rilascio autorizzazione allo scarico/ riutilizzo in contesto agricolo. |
| Valutazione e soluzioni per possibili eventi di tracimazione. | Se identificato il rischio di tracimazione verificare adozione delle misure di controllo. |
| | Elementi di verifica ex post. |
| | Rilascio autorizzazione allo scarico/ riutilizzo in contesto agricolo. |
| | Se identificato il rischio di |

| | |
|--|---|
| | tracimazione verificare adozione delle misure di controllo. |
|--|---|

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|---|
| Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno di terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO, ovvero ancora di siti Natura 2000. |
| Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea). |
| Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). |

Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)

1. Applicazione

La presente scheda si applica, alla PEM – *Proton Exchange Membrane* di maggiore diffusione, gli elettrolizzatori Alcalini (EAT), alla tecnologia AEM (*Anionic Exchange Membrane*) o ad Alta Temperatura (HTE). La tecnologia PEM consente, al momento, la più grande capacità produttiva attualmente installata in un impianto di produzione (fino a 20 MW di potenza).

La misura si applica anche ai generatori di energia elettrica alimentati ad Idrogeno, ossia le *celle a combustibile idrogeno*, che trasformano l'idrogeno combinato con l'ossigeno presente nell'atmosfera, in energia elettrica. Le condizioni sotto riportate si riferiscono quindi sia agli elettrolizzatori che producono idrogeno sia alle celle ad idrogeno che trasformano l'idrogeno in energia elettrica.

2. Principio guida

La necessità di accumulare l'energia rinnovabile prodotta in eccesso sotto forma di idrogeno, alle condizioni specificate nella "Scheda n.15 – produzione di idrogeno" e nella "Scheda n. 19 – stoccaggio di idrogeno" deve tener conto della produzione delle apparecchiature per produrre idrogeno.

La necessità di disporre di tali apparecchi su larga scala stimola lo sviluppo e la industrializzazione di tecnologie sempre più efficienti e a costi ragionevoli con l'effetto di ridurre gli investimenti e il costo industriale dell'idrogeno prodotto.

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di fabbricazione di apparecchi per la produzione di idrogeno devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale – REGIME 1.

3. Vincoli DNSH

Elementi di verifica generali ex ante:

- Caratteristiche di eco-progettazione che consentano una elevata durabilità, separabilità dei

materiali e riciclabilità degli stessi alla fine della loro vita utile.

Elementi di verifica generali ex post:

- Il fabbisogno di energia elettrica per l'alimentazione del processo di elettrolisi deve essere inferiore a **58 Mwh/tonH2**.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| L'elettrolizzatore è destinato ad essere alimentato da energia elettrica prodotta da energie rinnovabili con la condizione di fornire un contributo emissivo inferiore a 3 tonCO2/tonH2. | L'elettrolizzatore è destinato ad essere alimentato da energia elettrica prodotta da energie rinnovabili con la condizione di fornire un contributo emissivo inferiore a 3 tonCO2/tonH2. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--|
| La progettazione degli elettrolizzatori dovrà fornire un adeguato piano di recupero e smaltimento delle soluzioni elettrolitiche e dei materiali utilizzati durante l'esercizio. |
| Iscrizione alla Piattaforma RAEE. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Non sono utilizzati nella realizzazione delle apparecchiature, sostanze pericolose come specificate dalle direttive REACH e RoHS. | Il produttore dell'apparecchiatura fornisce tutte le informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchio cioè alle condizioni di esercizio, di |
| La progettazione degli elettrolizzatori dovrà fornire una lista delle sostanze e dei materiali utilizzati per la costruzione. | |

| | |
|--|---|
| | manutenzione e di fine del ciclo di vita. |
|--|---|

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 26 – Finanziamenti a impresa e ricerca

1. Applicazione

La presente scheda si applica agli investimenti di carattere generale che non toccano una sola e specifica attività quali, ad esempio, strumenti di finanziamento, schemi orizzontali, finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo, operazioni dirette quali finanziamenti generali alle imprese e investimenti diretti nel capitale, operazioni intermedie.

Sono distinte le operazioni dirette e intermedie (progetti, finanziamenti generali, investimenti) che:

- Superano la soglia fissata a 10 milioni di EUR
- Sono al di sotto della soglia dei 10 milioni di EUR.

2. Principio guida

Gli investimenti e le operazioni di finanziamento che non riguardano un'attività specifica ma potrebbero essere indirizzati a molteplici attività nel quadro di incentivi allo sviluppo economico e sociale o alla ricerca e innovazione, non devono compromettere il rispetto del criterio di DNSH, né per quanto riguarda le attività finanziate né il loro risultato, nel caso per esempio di finanziamenti dedicati alla ricerca.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del *“Do Not Significant Harm”*.

Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti codici Ateco:

05: Estrazione di carbone (esclusa torba)

06: Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

07 Estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva)

24.46 Trattamento dei combustibili nucleari

09 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

19: Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

35.2: Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

38.21: Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

38.22: Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3. Vincoli DNSH

La verifica di sostenibilità, così come descritta negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità (redatti per il Fondo Invest EU), è da essere svolta per operazioni che raggiungono o superano le soglie così come descritte nei punti seguenti:

- Per le operazioni dirette:
 - Per i progetti (di investimento), sulla base del costo totale dell'investimento del progetto, la soglia è fissata a 10 milioni di EUR;
 - Per i finanziamenti generali alle imprese/gli investimenti diretti nel capitale, sulla base del finanziamento totale concesso dal partner esecutivo al destinatario finale, la soglia è fissata a 10 milioni di EUR.
- Per le operazioni intermedie:
 - Per i fondi infrastrutturali, ai progetti sottostanti si applica la stessa soglia prevista per le operazioni dirette. Sulla base del costo totale dell'investimento del progetto, tale soglia è fissata a 10 milioni di EUR.

Per il finanziamento delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e di altre imprese ammissibili e per gli investimenti al di sotto delle soglie minime non sono richiesti alcun esame né alcuna verifica completa della sostenibilità. Tuttavia, saranno applicabili una forma semplificata di verifica della sostenibilità e garanzie di salvaguardia specifiche al fine di assicurare un allineamento minimo agli impegni dell'UE, cercando al contempo di non sovraccaricare i piccoli operatori economici con requisiti complessi.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX-POST |
|---|---|
| È fornita una lista di tutti i settori verso i quali sono fatti gli investimenti, individuati secondo il loro codice Ateco (a livello di divisione). | I criteri oggetto di verifica sono monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine sono adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate. |
| Tutte le operazioni che raggiungono o superano le soglie descritte nei punti precedenti sono sottoposte a una verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli orientamenti tecnici per il Fondo InvestEU e tale previsione è inclusa degli accordi contrattuali così come il suo rispetto successivo. | |
| Gli investimenti che ricadono sotto alla soglia minima per l'applicazione della verifica di sostenibilità completa, sono sottoposti a una verifica in forma semplificata e hanno ottenuto un esito positivo. | |

a. Mitigazione dei cambiamenti climatici

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

L'attività specifica in questione dovrà rispettare i criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1) indicati per l'attività specifica finanziata (es: ricerca per soluzioni tecnologiche che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici)

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica:

- Nel caso di investimenti in ricerca e innovazione (R&I), sono escluse ex- ante le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta "brown R&I" che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche.
- Sono esclusi gli investimenti in relazione a combustibili fossili (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo".
- Sono ugualmente esclusi quelli che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).

| |
|--|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE |
| Le attività finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, la conformità deve essere monitorata nel corso dell'attuazione e sono intraprese azioni appropriate ove pertinenti. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| |
|---|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE |
| Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (technological neutrality) nella sua applicazione. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Sono esclusi gli investimenti verso stabilimenti per lo smaltimento di rifiuti in discarica, in impianti per il trattamento meccanico -biologico e inceneritori per il trattamento dei rifiuti.

Queste esclusioni non si applicano agli investimenti in:

- Impianti dedicati al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili
- Impianti già esistenti, ove gli investimenti fossero rivolti all'aumento dell'efficienza energetica,

la cattura di gas esausti per l'utilizzo o lo stoccaggio e il recupero di materiali dalla cenere derivata da processi di incenerimento (con la garanzia che queste misure non aumentino la capacità di smaltimento degli impianti o ne estendano il periodo di attività).

Sono ugualmente esclusi gli investimenti in attività il cui smaltimento sul lungo termine potrebbe provocare un danno a lungo termine sull'ambiente (es: rifiuti nucleari).

| |
|--|
| ELEMENTI DI VERIFICA EX-ANTE |
| Le attività finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, la conformità deve essere monitorata nel corso dell'attuazione e sono intraprese azioni appropriate ove pertinenti. |

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH per le attività di ripristino ambientale delle zone umide e coinvolgono attività economiche che promuovono il ritorno alle condizioni originarie delle zone umide e le attività economiche che migliorano le funzioni delle zone umide senza necessariamente promuovere il ritorno alle condizioni antecedenti la perturbazione.

Per zone umide si intendono terreni che corrispondono alla definizione internazionale di zone umide o di torbiere di cui alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (convenzione di Ramsar). La zona interessata corrisponde alla definizione di zona umida fornita nella comunicazione della Commissione sull'uso razionale e sulla conservazione delle zone umide.

2. Principio guida

Gli interventi in aree sensibili devono essere progettati e realizzati al fine di conservare e ripristinare la qualità dell'ecosistema dei corpi recettori, in particolare degli ambienti fluviali e degli habitat. In questo contesto si inseriscono le aree umide ricostruite, la cui principale utilità risiede nella rimozione degli inquinanti dalle acque superficiali attraverso la restituzione di parte della capacità autodepurante naturale dei corpi idrici, l'unica alternativa possibile per eliminare inquinamenti di tipo diffuso oppure l'inquinamento residuo sfuggito alla depurazione artificiale.

Ma i vantaggi delle aree umide ricostruite sono anche altri, tra cui il controllo delle inondazioni (infatti fungono da cassa di espansione), l'integrazione della tecnologia di depurazione a valle del punto di scarico, la ricarica delle falde e, in primis, il ripristino dell'habitat naturale e della biodiversità.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "Do Not Significant Harm".

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

1. Piano di Ripristino

L'area è oggetto di un piano di ripristino, che è conforme ai principi e agli orientamenti della convenzione di Ramsar in materia di ripristino delle zone umide, che prenda in attenta considerazione le condizioni idrologiche e pedologiche locali, comprese le dinamiche della saturazione del suolo e il cambiamento delle condizioni aerobiche e anaerobiche.

1.1 Il piano dovrà prevedere:

- a) L'analisi dei criteri DNSH.
- b) Un piano di monitoraggio che garantisce la correttezza delle informazioni in esso contenute, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla zona interessata.

2. Analisi dei benefici climatici

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

2.1 L'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo il suo inizio è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività.

2.2 Il saldo netto medio previsto a lungo termine dei gas serra dell'attività è inferiore al saldo medio a lungo termine dei gas serra previsto per lo scenario di riferimento di cui al punto 2.2, dove per "a lungo termine" si intende una durata di 100 anni.

3. Garanzia di permanenza

Lo status di zona umida dell'area in cui si svolge l'attività è garantito da una delle seguenti misure:

3.1 L'area è destinata a essere mantenuta come zona umida e non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso.

3.2 L'area è classificata come area protetta.

3.3 L'area è oggetto di qualsiasi garanzia giuridica o contrattuale atta a garantire che rimanga una zona umida.

3.4 Il gestore dell'attività si impegna affinché i futuri aggiornamenti del piano di ripristino, che non rientrano più nell'attività finanziata, continuino a produrre i benefici climatici.

4. Audit

4.1 Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:

- a) Le autorità nazionali competenti pertinenti.
- b) Un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell'attività.
- c) Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli.

5. Valutazione di gruppo

5.1 La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutti i successivi audit.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---------------------------------|--|
| Piano di ripristino. | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |
| Analisi dei benefici climatici. | |
| Garanzia di permanenza. | |

ii. Intervento non recante contributo sostanziale – REGIME 2

Elementi di verifica:

1. Piano di Ripristino.
2. Audit.
3. Valutazione di gruppo.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|--|
| Il Piano di Ripristino deve verificare possibili interazioni tra intervento e la matrice acque individuando eventuali azioni mitigative | Verbale di audit che evidenzia la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (Arpa) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

d. Economia circolare

Non pertinente.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|---|
| Il Piano di Ripristino. | Verbale di audit che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (ARPA) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|------------------------------|---|
| Il Piano di Ripristino. | Verbale di audit che evidenzi la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH sottoscritto o da una Autorità nazionale (ARPA) o da un certificatore terzo indipendente, svolto nel primo biennio. |

Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, strade urbane, ponti o gallerie e costruzione di piste di campi di aviazione, compresa la fornitura di servizi degli studi di architettura, di ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e i servizi di indagine e di mappatura e simili, nonché l'esecuzione di collaudi fisici, chimici o di prove analitiche di altro tipo di tutti i tipi di materiali e prodotti, ad esclusione delle attività di installazione di illuminazione stradale e di segnali elettrici.

Inoltre, questa scheda contiene una parte relativa all'illuminazione stradale, in particolare all'installazione di nuovi impianti di illuminazione, dell'installazione di apparecchi differenti da quelli esistenti, alla sostituzione delle sorgenti luminose, le lampade o gli apparecchi di illuminazione con apparecchiature analoghe in impianti esistenti. Questa parte sarà da considerare solo nell'ipotesi che l'intervento preveda questo tipo di attività.

2. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa, operativa e gestionale (manutentiva) di queste opere.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo – REGIME 2.

Viceversa, questi interventi possono offrire un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici quando, rispondendo ai criteri di vaglio tecnico, gli stessi sono stati sottoposti ad una approfondita valutazione realizzata secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 degli Atti Delegati del 6 giugno 2021, così da garantire l'identificazione dei rischi e le soluzioni di mitigazione da adottare.

3. Vincoli DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di

assoggettabilità a VIA le **previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Pertanto, gli aspetti nel seguito elencati devono essere oggetto di specifica analisi:

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (a meno delle operazioni di caratterizzazione).
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

a. Mitigazione del cambiamento climatico

- L'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.
- Nel caso di una nuova infrastruttura o di una ristrutturazione importante, l'infrastruttura è stata resa a prova di clima conformemente a un'opportuna prassi che includa il calcolo dell'impronta di carbonio e il costo ombra del carbonio chiaramente definito. Il calcolo dell'impronta di carbonio dimostra che l'infrastruttura non comporta ulteriori emissioni relative di gas a effetto serra, calcolate sulla base di ipotesi, valori e procedure conservativi.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|-----------------------------------|
| Calcolo dell'impronta di carbonio |

Nel caso di attività relative all'illuminazione stradale, si applicano i criteri seguenti:

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

Rispettare i criteri dell'EU per gli appalti pubblici verdi (GPP) nel settore dell'illuminazione stradale e dei segnali luminosi così come descritti nell' relativo Documento di lavoro dei servizi della Commissione (<https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/traffic/IT.pdf>) e successivi aggiornamenti e integrazioni.

I requisiti sono divisi secondo la seguente impostazione:

- **Criteri di selezione:** sono riferiti al tender del contratto e si riferiscono alla sua attività professionale, allo standing economico-finanziario o alle abilità tecniche e professionali ed eventualmente alla capacità dello stesso di applicare le misure di gestione ambientali durante lo svolgimento del contratto. Nello specifico, i criteri di selezione riguardano le competenze del gruppo di progettazione e le competenze del gruppo di installazione.
- **Specifiche tecniche:** costituiscono i requisiti minimi a cui tutti i tender devono aderire. In questo contesto riguardano l'efficacia dell'apparecchio di illuminazione, la compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa, i requisiti minimi di attenuazione dell'emissione luminosa, l'indicatore di consumo annuo di energia, la misurazione, il fattore di potenza, la percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (RULO) e luce molesta, il fastidio, l'inquinamento luminoso ambientale e visibilità delle stelle, la fornitura di istruzioni, il recupero dei rifiuti, la durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia, la riparabilità, il tasso di protezione dell'ingresso (IP), il tasso di guasto dell'unità di alimentazione e

l'etichettatura degli apparecchi di illuminazione a LED.

- **Criteri di aggiudicazione:** si tratta dei criteri determinanti nella fase di aggiudicazione del contratto. In questa scheda riguardano per esempio l'efficacia luminosa incrementata, AECI incrementato e la garanzia estesa.
- **Clausole di esecuzione del contratto:** specificano come debba essere lo svolgimento del contratto.

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| Conduzione analisi dei rischi climatici fisici. | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase progettuale, analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative. | Verificare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni. |

d. Economia circolare

Elementi di verifica ex ante:

- Redazione del Piano di gestione rifiuti.

Elementi di verifica ex post:

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".
- Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o motivarne l'esclusione.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Adottare le indicazioni previste per le attività di cantierizzazione (vedasi "Scheda 5 – Cantieri generici").

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE |
|--------------------------------|
| Piano di mitigazione acustica. |

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|---|
| <p>Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno di terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO, ovvero ancora di siti Natura 2000.</p> | <p>Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA.</p> |
| <p>Per le opere situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).</p> | |
| <p>Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).</p> | |
| <p>Verificare la presenza di ecodotti.</p> | |

Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

1. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi a supporto della raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni singole o mescolate.

Gli aspetti legati all'acquisto dei mezzi da impiegare sono analizzati nella "Scheda 9 – "Veicoli" alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH. Si evidenzia che la finanziabilità dell'investimento per i mezzi è vincolata all'acquisto di dispositivi elettrici o alimentati a biometano.

2. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sulla gestione della flotta mezzi (azzeramento emissioni GHG) e sulla certezza dell'invio a riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti:

- Discariche.
- Inceneritori.
- Trattamento meccanico biologico.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Regime 2: Mero rispetto del "do no significant harm".

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce in ogni caso un contributo sostanziale all'economia circolare.

3. Vincoli DNSH

a. Mitigazione del cambiamento climatico

i. Intervento recante contributo sostanziale – REGIME 1

Elementi di verifica:

- Tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|--|--|
| Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà garantire l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio. | Verificare il rispetto del criterio di vaglio tecnico. |

b. Adattamento ai cambiamenti climatici

| ELEMENTI DI VERIFICA EX ANTE | ELEMENTI DI VERIFICA EX POST |
|---|---|
| In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici; | Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate. |

c. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

d. Economia circolare

Non pertinente.

e. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

f. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.